

ASET/SPA
0005166/16 12/07/2016



**Accordo di integrazione al contratto di affidamento
della Pubblica illuminazione**

**COMUNE DI
FANO**

E

ASET S.p.a.

Tra il Comune di Fano, di seguito denominato "Comune" e ASET S.p.a., di seguito denominata "società"

Premesso che

- con la deliberazione n. 365 del 9 novembre 2000, il Comune ha approvato la delibera di costituzione unitamente allo Statuto della società per azioni a prevalente capitale pubblico di cui all'art. 113 lett.e) del D.L.vo 267/2000;
- la società è stata costituita, a far data dal 1 gennaio 2001, in attuazione della trasformazione dell'ASET consorzio, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 115 del D.L.vo 267/2000, per la gestione associata dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed industriale;
- in data 17 dicembre 2009 il Comune e la Società hanno stipulato un Contratto di servizio quadro afferente la concessione di servizi pubblici locali;
- il Comune di Fano, in conformità al disposto della Delibera del Consiglio Comunale n. 142 del 27 aprile 2004, ha affidato ad ASET s.p.a. il servizio di Pubblica Illuminazione con contratto stipulato in data 30-06-2004, contratto che con accordo tra le parti si è reso necessario integrare e modificare;
- con Provvedimento Dirigenziale n°.199/05 del 5.5.2005 è stato approvato lo Schema di Contratto che modifica, integra e sostituisce il contratto di cui al punto precedente;
- Con Atto notarile rep. 38024 del 16/05/2005 sono state apportate le integrazioni e modifiche al contratto di affidamento di cui al punto precedente;
- il Comune di Fano in ottemperanza al contratto di affidamento della Pubblica Illuminazione (rep. 38024 del 16/05/2005) con accordo tra le parti ha emanato un parere alla modifica dei rapporti contrattuali p.g. n. 85283 del 16/12/2014;
- il Consiglio Comunale con delibera n. 230 del 22/12/2014 ha deliberato "Atto di indirizzo di modifica dei rapporti contrattuali con ASET S.p.a. in relazione al servizio di Pubblica Illuminazione" in relazione al punto precedente;
- ai sensi dell'atto di costituzione e delle norme vigenti è necessario procedere alla integrazione dei rapporti tecnico-finanziari dei servizi affidati (pubblica illuminazione) e dei nuovi servizi (impianti semaforici), mediante la stipula di apposito documento di integrazione al Contratto di servizio, fissando gli obiettivi al fine di garantire l'autonomia gestionale della società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale che riconosce come proprie esclusivamente le funzioni di titolare dei servizi, da esercitare in termini di indirizzo e controllo, mentre ritiene estranee al proprio ruolo le attività e funzioni di gestione d'impresa e di organizzazione operativa dei servizi attraverso la combinazione dei fattori produttivi;
- le funzioni e le attività gestionali ed organizzative sono di stretta pertinenza del società quale soggetto giuridico dotato di personalità giuridica, autonomia gestionale, capacità di svolgere incombenze soggette al naturale rischio di impresa.

Premesso inoltre che

- con nota prot. n. 8032 del 11 novembre 2015 la società ha confermato la propria disponibilità a stipulare una integrazione all'attuale Contratto di affidamento che prevedesse: l'estensione temporale del contratto, la previsione di nuovi estendimenti, il mantenimento della proprietà del Comune dei nuovi estendimenti, la copertura integrale dei costi, un piano di efficientamento energetico;
- dagli incontri avvenuti quindi tra i tecnici del Comune e della Società si è concordata la necessità di procedere ad un prolungamento della durata del Contratto al fine di consentire l'ammortamento dei nuovi investimenti in capo alla Società;
- si è stabilita la necessità di stabilire un prezzo fisso del corrispettivo, definito partendo da quello dell'annualità 2015 che è stato pari a 1.343.930,00 Euro al netto d'IVA, per le annualità 2016, 2017 e 2018; per poi verificare il conto economico del servizio di pubblica illuminazione della società e rivedere le condizioni tecnico ed economiche del presente accordo entro il mese di marzo 2019;
- il Comune ha inoltre confermato il proprio assenso ad incaricare la Società di realizzare gli interventi riportati nella proposta di cui alla nota prot. n. 8032 del 11 novembre 2015.

In considerazione di quanto sopra il Comune si impegna a:

- contribuire all'equilibrio economico-finanziario di gestione, in modo che sia assicurata in ogni caso la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio unitamente ad un adeguato tasso di remunerazione del capitale investito coerentemente con le prevalenti condizioni di mercato del settore interessato;
- porre in essere, per quanto di sua competenza, tutte le sinergie possibili e compatibili con la società;



- favorire nei limiti della libera concorrenza, l'utilizzo della società per i servizi previsti dall'oggetto sociale del medesimo;
- favorire l'attività gestionale attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative.

La società si impegna :

- ad effettuare la gestione e manutenzione della pubblica Illuminazione e degli impianti semaforici, nell'ambito del territorio del Comune, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza secondo le modalità indicate nel Contratto in essere e nel presente documento di integrazione;
- ad adempiere a tutti gli obblighi che derivano dal punto precedente.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

PARTE I - Struttura -oggetto e durata del Contratto -

Art. 1 -Durata del contratto

La durata del Contratto di affidamento della Pubblica Illuminazione (rep. 38024 del 16/05/2005) viene estesa fino al 31 dicembre 2036.

Art. 2-Sub Affidamento

La società potrà, nell'ambito dei servizi previsti dal suo Statuto, ad essa affidati, appaltare ad imprese terze o pubbliche, in conformità delle norme di legge sugli appalti pubblici di opere, forniture e servizi, lavori, opere, non per ciò esonerandolo dai suoi obblighi, oneri e responsabilità derivanti dalle pattuizioni del presente Contratto; la società rimane infatti unico responsabile, nei confronti del Comune, per l'esatta e puntuale esecuzione dei Servizi affidati.

La società, per quanto applicabile, dovrà porre a carico dei propri appaltatori e fare loro osservare tutti gli obblighi e gli oneri previsti per la società nel presente Contratto. Il Comune resta completamente estraneo ai rapporti tra la società ed Appaltatori e/o Fornitori, divergenze ed accordi tra di loro non daranno diritto alcuno agli Appaltatori e/o Fornitori, di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti del Comune.

Art. 3-Oggetto

Il presente Accordo di integrazione del Contratto di affidamento della Pubblica Illuminazione (rep. 38024 del 16/05/2005) integra i rapporti tra le parti ed i reciproci impegni in merito all'esercizio del servizio di Pubblica illuminazione nel territorio comunale.

In particolare la società si impegna ad integrare i propri impegni contrattuali come segue:

La Società si impegna ad eseguire nelle annualità 2016, 2017 e 2018 gli investimenti, per gli importi massimi riportati, descritti agli artt. 8 e 9, con il mantenimento della proprietà del Comune dei nuovi estendimenti.

La Società si impegna a gestire ed effettuare la manutenzione ordinaria degli impianti semaforici, come di seguito indicato :

- ✓ manutenzione ordinaria degli impianti semaforici, consistente nella messa a disposizione della manodopera occorrente per le operazioni di verifica, controllo delle apparecchiature, per la riparazione dei guasti, ed il ripristino del normale funzionamento degli impianti, ad eccezione di guasti derivanti dall'elettronica dei sistemi semaforici o da rotture strutturali dei sostegni e delle lanterne, o che comunque richiedano interventi di personale specializzato nelle apparecchiature semaforiche;
- ✓ le parti di ricambio, escluse le lampade, utilizzate nelle operazioni di manutenzione ordinaria, non saranno comprese nel servizio di manutenzione ordinaria degli impianti semaforici.
fornitura e sostituzione di tutte le lampade speciali semaforiche a tutti gli impianti, al fine di garantire una costante efficienza dei segnali luminosi; Le parti di ricambio, escluse le lampade, utilizzate nelle operazioni di manutenzione ordinaria, non saranno comprese nel servizio di manutenzione ordinaria degli impianti semaforici;
- ✓ Servizio di reperibilità sulle 24 ore;




- ✓ gli impianti semaforici attualmente attivi, per i quali la Società si assumerà la manutenzione ordinaria sono i seguenti :
 1. Via dell' abbazia
 2. Viale Romagna
 3. Viale I Maggio
 4. Via Negusanti
 5. Viale XII Settembre
 6. Via San Lazzaro
 7. S.S. N. 16 Adriatica Nord

- ✓ le forniture di energia elettrica degli impianti semaforici rimarranno in capo al Comune.

- ✓ Gli impianti attivi di cui ai punti precedenti compresi quelli inattivi presenti nel territorio comunale (per un totale di 22) al momento necessitano di un consistente intervento di riqualificazione che sarà di competenza del Comune, la Società non si assume l'onere di tale manutenzione straordinaria e/o eventuale smantellamento di tali impianti;

Art. 4 -Esclusività dei Servizi

Il servizio di cui al presente contratto e successive integrazioni o modifiche è affidato in esclusiva alla società per tutta la durata del Contratto. La società, agendo in qualità di privato imprenditore ed assumendo a proprio carico i rischi e pericoli conseguenti, è autorizzato a negoziare e stipulare contratti con Terzi per l'estensione o la prestazione del Servizio a detti Terzi anche fuori del Territorio di cui al successivo art. 6, a condizione che non vi siano oneri carico del Comune, e nel rispetto delle vigenti disposizioni statutarie e di legge in materia.

Art. 5-Delimitazione del Territorio

Il territorio sul quale si esplica l'attività della società, regolata dal presente Contratto, comprende l'area del territorio comunale della città.

Art. 6-Responsabilità ed obblighi del Comune

Il Comune consapevole degli adempimenti e degli impegni che la società, assume nei confronti degli utenti per suo conto, s'impegna a sostenere e favorirne l'attività, attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative inerenti la gestione del servizio. Il Comune comunicherà tempestivamente alla società i piani ed i programmi di sviluppo urbanistico (nuove lottizzazioni) ed industriale (nuovi insediamenti produttivi) onde acquisirne eventuali osservazioni e consentire alla società un'opportuna pianificazione e programmazione tecnico-finanziaria degli investimenti relativi ad eventuali potenziamenti o estensioni dei servizi. Il Comune comunicherà con congruo anticipo alla società le modifiche ai Regolamenti Comunali che possono in qualsiasi modo influire sul servizio, acquisendone parere preventivo non vincolante.

Art. 7-Responsabilità ed obblighi della società

La società sarà pertanto responsabile dell'organizzazione dell'attività imprenditoriale relativa all'esecuzione del Contratto in essere e della presente integrazione. La società ha l'obbligo di tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di Terzi riconducibile al rapporto del Contratto in essere e della presente integrazione.

PARTE II - Obiettivi

Art. 8-Estendimenti, nuovi punti luce e ripristini di urgenza

La società si impegna a finanziare e realizzare, nel triennio 2016 – 2018, piccoli estendimenti puntuali per un importo massimo di 35.000,00 (trentacinquemila/00) Euro per anno; tali interventi saranno disposti dai competenti uffici concordati con il Comune secondo le esigenze rilevate sul territorio e le richieste dei cittadini.

La società si impegna inoltre a finanziare e realizzare, nel triennio 2016 – 2018, ripristini di urgenza puntuali per un importo massimo di 10.000,00 (diecimila/00) Euro per anno.



Art. 9-Progetti di riqualificazione

La società si impegna a finanziare e realizzare, nel triennio 2016 – 2018, i seguenti progetti per un importo complessivo massimo di 590.000,00 (cinquecentonovantamila/00) Euro, secondo il seguente crono programma; tale pianificazione sarà modificabile in relazione alle esigenze del Comune che si potranno presentare in fase di realizzazione, ma sempre all'interno del triennio 2016 – 2018.

Interventi Anno 2016

Lungomare Sassonia	140.000,00 Euro
Relamping Centro storico	100.000,00 Euro

Interventi Anno 2017

Parco Passeggi	80.000,00 Euro
Via Battisti (cavalcaferrovia)	90.000,00 Euro
Via Cavallotti	50.000,00 Euro
Via Colombo (cavalcaferrovia)	80.000,00 Euro
Viale Carducci	50.000,00 Euro

Gli interventi di riqualificazione consisteranno essenzialmente nella sostituzione dei pali e dei corpi illuminanti, degli attuali punti luce a sfera; nella zona del centro storico saranno sostituiti i soli corpi illuminanti.

Tutti i nuovi punti saranno a tecnologia LED.

La scelta dei nuovi pali di supporto dei corpi illuminanti sarà effettuata dai competenti uffici comunali nell'ambito di una serie di opzioni proposte dalla società.

PARTE III - Le risorse finanziarie -

Art. 10 -Corrispettivi

Il corrispettivo per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 è fissato in 1.320.000,00 (unmilione trecentoventimila/00) Euro al netto d'IVA.

Alla fine del triennio 2016 – 2018, comunque entro e non oltre febbraio 2019, le parti dovranno ridefinire gli elementi tecnico ed economici del presente Accordo, in base ai risultati del conto economico del servizio pubblica illuminazione della società e alle esigenze di nuovi investimenti del Comune.

PARTE IV - Disposizioni transitorie e finali -

Art.11 Risoluzione – Recesso - Indennizzo

Nel caso in cui la normativa di settore ponga un divieto di affidamento "in house" ovvero il rapporto con ASET spa non si qualifichi più in tal senso, il Comune di Fano dichiarerà la risoluzione del contratto con un preavviso di 1 anno rendendo indenne ASET spa.

In tal caso, ovvero anche nei casi di recesso legale o volontario dichiarato od intimato dal Comune di Fano, gli interventi di manutenzione straordinaria e gli investimenti di cui agli artt.8-9 sostenuti da ASET spa, saranno indennizzati esclusivamente applicando i criteri di cui all'art.24, lett.a - b del R.D. n.2578/1925, salvo diversa disposizione di legge speciale e/o sopravvenuta ancorché non sussista un formale "riscatto" in quanto sussiste la devoluzione, ab origine, di tali investimenti a favore del Comune di Fano.

L'indennizzo è determinato previa proposta di ASET spa, completa di tutta la documentazione inerente le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, (secondo parametri di mercato) le rivalutazioni e gli ammortamenti ed ogni altra informazione necessaria, da redigersi entro 60 giorni dalla comunicazione di risoluzione o recesso; l'approvazione dell'indennizzo compete al Comune di Fano; in caso di disaccordo si procederà con un collegio arbitrale ovvero nelle forme imperative previste dall'ordinamento.

Il Comune di Fano potrà unilateralmente disporre l'accollo dell'indennizzo in capo al nuovo gestore. E' fatto obbligo ad ASET spa, nel rispetto dei relativi diritti finanziari, di garantire la continuità del servizio pubblico sino al subentro del nuovo gestore. Nessuna penale od ulteriore indennizzo è dovuto ad ASET spa in relazione a quanto sopra.

Art. 12 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Contratto si rinvia alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni di legge in materia, per quanto in vigore.

Il Dirigente LL.PP.
Arch. Adriano Giangolini



Il Presidente ASET S.p.a.
Ing. Lucia Capodagli

